



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO ELETTORALE

DELLA SEZIONE DI SCANDICCI APS

ATTUAZIONE DEL TITOLO IV (CARICHE SOCIALI)

DELLO STATUTO SEZIONALE



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



SOMMARIO

CAPO I - DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Soci elettori	3
Art. 3 - Soci eleggibili.....	3
Art. 4 - Casi di ineleggibilità e incompatibilità	3
Art. 5 - Sostituzioni.....	4
CAPO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE.....	4
Art. 6 - Composizione.....	4
Art. 7 - Convocazione.....	4
Art. 8 - Presidente e segretario della commissione.....	4
Art. 9 - Funzionamento della commissione.....	5
Art. 10 - Primi compiti della commissione	5
Art. 11 - Lista orientativa	5
Art. 12 - Ulteriori compiti della commissione	6
Art. 13 - Liste elettorali	6
Art. 14 - Reclami contro le liste.....	7
CAPO III - LE OPERAZIONI ELETTORALI.....	8
Art. 15 - Votazione	8
Art. 16 - Scrutinio	8
Art. 17 - Proclamazione	8
Art. 18 - Reclami contro il risultato delle elezioni	9
Art. 19 - Relazione finale, adempimenti successivi	9
Art. 20 - Provvedimenti in caso di sostituzione di organo collegiale venuto meno durante il mandato	9

N.B. Abbreviazioni usate nel testo

CAI	Club Alpino Italiano
CD	Consiglio Direttivo
CE	Commissione Elettorale
CRC	Collegio Revisori dei Conti
ODC	Organo di Controllo
GR	Gruppo Regionale



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



CAPO I - DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica per l'elezione del CD e del CRC da parte dell'assemblea dei soci, a esclusione della nomina dell'ODC.

Art. 2 - Soci elettori

Sono elettori tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno antecedente l'inizio delle votazioni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 3 - Soci eleggibili

Può essere eletto Consigliere ogni socio della Sezione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in regola con le quote sociali e sia iscritto al CAI da almeno **due** anni. Fra i Consiglieri può essere eletto Presidente colui che abbia un'anzianità di almeno **tre** anni.

Art. 4 - Casi di ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere eletti alle cariche sociali i soci che:

- hanno con la Sezione rapporti di lavoro subordinato o rapporti economici continuativi, anche se non subordinati
- i soci membri della CE

In nessun caso potranno essere candidati né eletti i soci che non abbiano i requisiti di cui all'art.27 dello Statuto Sezionale. Qualora si dovesse verificare una causa di ineleggibilità nei confronti di un socio eletto a una delle cariche sociali, egli decadrà di diritto dalla carica e sarà sostituito secondo quanto previsto nell'Art.5 del presente regolamento.

Sono casi di incompatibilità fra più cariche:

- Reggente di Sottosezione
- Membro di Organi Collegiali Centrali o del Raggruppamento regionale

L'eletto che versi in una situazione di incompatibilità deve optare tra la carica già ricoperta e la nuova carica cui è stato eletto nel termine perentorio di **otto** giorni dalla data di proclamazione degli eletti con comunicazione al Segretario della CE.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 5 - Sostituzioni

Il Consigliere o Revisore dei Conti che venga a mancare o che dia le dimissioni durante il proprio mandato è sostituito dal primo dei non eletti, che assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'intero Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti, è indetta una nuova consultazione elettorale per procedere alla reintegrazione dell'organo vacante. I nuovi eletti assumono, a tutti gli effetti, l'anzianità dei membri sostituiti.

CAPO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 6 - Composizione

La Commissione Elettorale è composta da non meno di tre e non più di cinque membri eletti, anche su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale dei soci nella riunione ordinaria immediatamente precedente l'Assemblea elettorale.

Possono essere eletti alla CE i soci in regola con l'iscrizione al CAI con un'anzianità di almeno due anni.

Il socio accettando l'elezione a componente la CE rinuncia in modo irrevocabile alla candidatura al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti.

La CE resta in carica fino all'elezione di una nuova CE da parte dell'assemblea dei soci.

La CE ha anche la mansione di Verifica Poteri.

Art. 7 - Convocazione

La Commissione Elettorale deve essere convocata dal Segretario della Sezione non oltre quindici giorni dalla nomina.

Art. 8 - Presidente e segretario della commissione

La Commissione elegge, tra i suoi membri, un Presidente e un Segretario; nel caso in cui la Commissione sia composta da soli tre membri il Presidente assume anche la carica di Segretario.

Il Presidente della CE dirige le riunioni della CE, presiede il seggio elettorale e ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Il Segretario della CE:

- redige i verbali delle riunioni
- dà attuazione alle delibere della Commissione
- riceve le liste elettorali e le candidature



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



- provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti
- riceve i reclami di cui all'Art.14 del presente Regolamento
- pubblica, mediante affissione all'albo della Sezione e inserzione sul sito Internet della stessa, gli atti e i provvedimenti della Commissione

Art. 9 - Funzionamento della commissione

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo delegato. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, o suo delegato, e dal Segretario.

La Commissione adotta, nel rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Generale della Sezione, tutti i provvedimenti opportuni per l'espletamento del proprio mandato e per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 10 - Primi compiti della commissione

La Commissione Elettorale, dopo avere eletto il Presidente e il Segretario, deve:

- fissare la data delle operazioni di voto che si svolgono in due giorni consecutivi presso la Sede della Sezione; i giorni delle elezioni sono fissati, normalmente, tra il 5 e il 30 novembre dell'anno di scadenza del mandato dei componenti in carica degli organi sociali
- fissare il termine utile, a pena di decadenza, indicato in giorno e ora, per la presentazione delle candidature alle elezioni; tale termine non potrà essere successivo al trentesimo giorno antecedente la data fissata per le operazioni di voto
- disporre che sia affisso all'Albo della Sezione il presente Regolamento, l'elenco dei componenti della Commissione con l'indicazione di chi è stato nominato Presidente e Segretario della stessa e un comunicato ai soci con indicate le date stabilite per le operazioni di voto e la presentazione delle candidature

Art. 11 - Lista orientativa

La Commissione dovrà sollecitare i soci ad avanzare le candidature proprie e di altri. Le candidature, che devono pervenire per iscritto alla Commissione Elettorale nei termini stabiliti all'Art.10 del presente Regolamento, devono essere corredate da una foto e da un breve curriculum ove sia indicato l'anno di iscrizione al CAI, eventuali cariche ricoperte e gli incarichi svolti anche in altre Sezioni oltre un sintetico programma elettorale.

Ogni socio può presentare la propria candidatura esclusivamente per un singolo organo sociale in scadenza di mandato.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



Sulla base delle candidature pervenute la CE predisponde una lista orientativa in ordine alfabetico per ciascun organo sociale, non vincolante per le operazioni di voto, e precisamente:

- una lista con un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere per il Consiglio Direttivo Sezionale
- una lista composta da almeno tre candidati per Collegio dei Revisori dei Conti

Nel caso in cui siano presenti delle liste elettorali come da Art.13 del presente Regolamento, le liste presentate saranno accorpate in quelle di cui ai punti precedenti con la creazione di una lista unica, per tipologia di organo in votazione, che comprenda sia i soci che hanno presentato una candidatura autonoma che quelli inclusi nelle liste elettorali.

Art. 12 - Ulteriori compiti della commissione

La Commissione Elettorale, adempiuto quanto sopra, provvede a:

- controllare la validità delle liste elettorali che saranno presentate con le modalità dell'Art.13
- accertare che i candidati abbiano accettato di far parte delle liste presentate, ove l'accettazione non risulti dalla loro firma apposta nella lista
- verificare, per ogni candidato, i requisiti e le compatibilità
- curare la pubblicazione delle liste orientative, corredate con i curriculum dei candidati, presso la sede della Sezione con le modalità indicate nell'Art.8 del presente Regolamento
- presenziare alle operazioni elettorali vigilando sulla loro regolarità
- fare lo scrutinio delle votazioni in seduta pubblica
- pubblicare i risultati degli scrutini con le modalità indicate all'Art.8 del presente Regolamento
- dare comunicazione della elezione agli eletti mediante lettera firmata dal Presidente, con contestuale convocazione dei medesimi per la prima adunanza dell'organo eletto
- predisporre le schede elettorali, debitamente timbrate e firmate dal suo Presidente; le schede oltre ai nomi dei candidati, elencati in ordine alfabetico, dovranno contenere spazi vuoti pari al numero delle preferenze che possono essere indicate per consentire all'elettore di votare anche nominativi diversi da quelli presentati dalla Commissione. La scheda deve riportare le modalità di espressione del voto con il numero massimo delle preferenze esprimibili per tipologia di organo sociale in votazione



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



Art. 13 - Liste elettorali

Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'Art.10 del presente Regolamento.

Le liste elettorali devono contenere, a pena di inammissibilità delle stesse, un breve curriculum personale dei candidati in esse indicati unitamente a una dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante la presenza dei requisiti di eleggibilità e l'accettazione della candidatura. I curricula dei candidati al CD devono contenere anche un sintetico programma elettorale.

Le liste elettorali devono contenere le candidature per ogni organo da eleggere.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti soci presentatori che godono del diritto di elettorato attivo verificati dalla Commissione Elettorale; le firme devono essere apposte in modo chiaro e leggibile e corredate dalla data di nascita del socio presentatore. Tanto i soci presentatori che i candidati devono essere in pari con le quote sociali al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste stesse. Non possono sottoscrivere in qualità di presentatori di una lista i candidati di quella o di altre liste.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la CE esamina tutte le liste presentate, approva le liste valide e vi appone il proprio visto, disponendo che siano immediatamente affisse, unitamente ai curricula dei candidati, all'Albo della Sezione.

Il Segretario provvede alla pubblicazione delle liste ai sensi dell'Art.8 del presente Regolamento.

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza e in aderenza ai principi informativi del Sodalizio.

Art. 14 - Reclami contro le liste

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle liste, possono essere presentati reclami scritti avverso le liste e gli altri provvedimenti della Commissione Elettorale con deposito presso il Segretario.

La CE riunisce tutti i reclami e si pronuncia sui medesimi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le decisioni sui reclami sono pubblicate ai sensi dell'Art.8 del presente Regolamento.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



CAPO III - LE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 15 - Votazione

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere presenti al seggio presso la sede della Sezione almeno due membri della Commissione tra cui il Presidente o un membro da lui delegato che ne esercita le funzioni.

Il Socio può partecipare alla votazione anche tramite delega affidata ad altro Socio della Sezione da consegnare alla Commissione Elettorale durante l'Assemblea oppure in Sezione nei giorni precedenti.

Come previsto dallo Statuto Sezionale all'Art.16, ogni Socio delegato può rappresentare sino a un massimo di tre soci qualora la sezione abbia un numero di soci inferiore a cinquecento o un massimo di cinque soci qualora la sezione abbia un numero di soci pari o superiore a cinquecento.

In caso di variazione dell'Art.16 dello Statuto Sezionale, il numero massimo di soci rappresentabili è quello stabilito nell'Art.16 dello Statuto Sezionale.

All'elettore è consegnata dalla Commissione la scheda con riportati i nominativi indicati da tutte le liste. L'elettore è libero di votare anche al di fuori dei nominativi indicati sulla scheda purché gli stessi, scelti liberamente dall'elettore, siano quelli di socio o soci che godano del diritto di elettorato passivo.

Il numero massimo di preferenze esprimibili per ogni tipologia di organo sociale è riportato in evidenza nel corpo della scheda elettorale.

Art. 16 - Scrutinio

Le operazioni di scrutinio dei voti manifestati dalla Sezione avvengono contestualmente e senza interruzioni.

Tali operazioni iniziano, di regola, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni salvo che la CE, a causa delle circostanze, non ritenga opportuno differirne l'inizio al mattino del giorno successivo. In tale ipotesi la Commissione adotta tutte le opportune cautela per la salvaguardia e la conservazione delle urne sigillate contenenti le schede di voto.

Art. 17 - Proclamazione

Avvenuto lo scrutinio delle schede, la CE redige un verbale contenente, oltre al numero dei votanti e delle schede nulle o bianche, le graduatorie dei votati alle varie cariche stilate in base al numero delle preferenze da ciascuno ricevute ordinate in ordine decrescente di preferenza.

In caso di parità di voti, l'ordinamento terrà conto dell'anzianità di appartenenza al CAI dei soci desunta dalla data di iscrizione al Sodalizio e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di SCANDICCI



Qualora, per qualsiasi causa, un eletto venga meno prima della proclamazione, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla CE.

Il Segretario della CE cura il giorno stesso la pubblicazione del verbale con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'Art.8 del presente Regolamento.

Art. 18 - Reclami contro il risultato delle elezioni

Eventuali reclami contro l'operato della Commissione Elettorale, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere proposti a norma dell'Art.34 dello Statuto della Sezione.

Art. 19 - Relazione finale, adempimenti successivi

Adempiuti i suoi compiti, la CE redige una breve relazione sull'andamento delle elezioni.

Il Presidente della CE convoca i neoconsiglieri eletti per una riunione preliminare del nuovo CD che si dovrà tenere entro trenta giorni dalla data delle elezioni. In detta riunione il Presidente della Commissione proporrà di eleggere alla carica di Presidente della Sezione il consigliere eletto con il maggior numero di voti; nel caso in cui quest'ultimo non accetti la carica, il Presidente della Commissione inviterà i consiglieri a procedere alla elezione del Presidente della Sezione con votazione a scrutinio segreto.

Terminate le operazioni di elezione del Presidente, la CE insedia il Presidente e il CD della Sezione e consegna al primo la relazione della Commissione e tutti i documenti relativi alle elezioni.

Il nuovo CD, dopo l'insediamento, procede seduta stante alla elezione del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il Presidente della CE, entro il termine di cui al secondo comma, convoca i Revisori dei Conti neoeletti per la riunione preliminare del nuovo CRC nella quale si procede alla elezione del Presidente del Collegio e, subito dopo, il Presidente della Commissione insedia il nuovo CRC.

Art. 20 - Provvedimenti in caso di sostituzione di organo collegiale venuto meno durante il mandato

Nel caso in cui venga a meno l'intero CD, la Commissione Elettorale su mandato del CRC, ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto Sezionale, provvederà ad avviare le procedure per lo svolgimento di elezioni in modo da assicurare la maggiore celerità possibile alle operazioni elettorali nel rispetto dei termini fissati da questo Regolamento in quanto applicabili.

Nel caso in cui venga a meno l'intero CRC, la Commissione Elettorale su mandato di CD, ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sezionale, provvederà ad avviare le procedure per lo svolgimento di elezioni in modo da assicurare la maggiore celerità possibile alle



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di SCANDICCI



operazioni elettorali nel rispetto dei termini fissati da questo Regolamento in quanto applicabili.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in data *04/04/2022*

Il Presidente dell'Assemblea *Alessandro Sorelli*

Il Presidente della Sezione *Alessandro Sorelli*

Il Segretario *Cinzia D'Arcangelis*